Camera Penale di Firenze



Il Direttivo

Firenze, 16 aprile 2019

Il Direttivo della Camera Penale di Firenze esprime forte preoccupazione per l'adozione, mediante ordinanza prefettizia, di misure amministrative con le quali si consente alle Forze di polizia di allontanare forzosamente da talune zone del centro cittadino (cd. 'zone rosse') intere categorie di persone, la cui *pericolosità* per l'ordine pubblico discenderebbe dall'essere state costoro 'demunciate' per una serie di reati.

Denunciate, appunto: peraltro non da chiunque, ma solo dalle Forze di polizia.

Il catalogo dei reati prevede i delitti di percosse (per capirsi: uno schiaffo), lesioni, rissa, danneggiamento, spaccio di stupefacenti, vendita ambulante illegale. Curiosamente, nulla si dice sui denunciati per rapina, corruzione, estorsione, truffa, scippo...probabilmente perché chi ha redatto l'elenco ha in mente un preciso *tipo d'autore*.

In nome della salvaguardia della pubblica sicurezza si impongono dunque profonde ma generalizzate limitazioni alla libertà di movimento ad intere categorie di cittadini, cui viene inibito di sostare in una serie di spazi pubblici del centro cittadino, e ciò perché in ragione di quella denuncia – cioè di un'accusa della cui fondatezza la Magistratura non si è neppure ancora occupata – essi dovrebbero presumersi capaci di impedire agli altri cittadini di accedere e fruire di quei luoghi, trattandosi di soggetti capaci di "comportamenti incompatibili con la vocazione e la destinazione di tali aree".

E' francamente incredibile che in uno Stato di Diritto, in un maturo ordinamento liberaldemocratico, si possa fondare una *presunzione di pericolosità* per l'ordine pubblico, tale da giustificare una così grave ed infamante limitazione della libertà, <u>su una semplice denuncia</u>.

Incredibile soprattutto per un ordinamento nel quale limitazioni dei diritti fondamentali di libertà possono essere adottate solo dall'Autorità Giudiziaria (lo prescrive la Costituzione) ed a fronte di specifici requisiti (lo prescrive il codice di procedura penale).

Come può ammettersi una misura di tal genere in un sistema che – pur con tutti i suoi limiti – ammette l'imposizione di misure cautelari pressoché identiche (es. il divieto di dimora) solo se sussistono gravi indizi di colpevolezza e specifiche esigenze cautelari, solo con provvedimento motivato ed individualizzato dell'Autorità Giudiziaria (impugnabile), e solo in caso di reati di sufficiente gravità (certamente mai per le percosse)?

Il ricorso a presunzioni generalizzanti (tutti i denunciati sono pericolosi), ricavate da una selezione arbitraria ed un filo stravagante dei requisiti (i denunciati per lo schiaffo...), che disegnano il perimetro di una novella *politica securitaria dell'autore* costruita sulla base delle sole risultanze di polizia (le denunce non sono tutte uguali: quella del privato non vale tanto quanto quella delle forze dell'ordine), proietta con decisione la nostra società verso il luminoso passato dello Stato di Polizia.

Vogliamo credere – con l'ottimismo della volontà – che non sia questa l'idea di Democrazia liberale cui aspirano quanti plaudono entusiasti a simili provvedimenti.

Per parte nostra, siamo invece assolutamente certi che non sia questo il modello di Stato che vuole la nostra Costituzione.

Per il Direttivo